



Città di Lissone

Provincia di Monza e della Brianza

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI
RIFIUTI E SUI SERVIZI**

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 4
ART. 2	GESTIONE DEI RIFIUTI	Pag. 4
ART. 3	SOGGETTO ATTIVO	Pag. 4

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4	PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pag. 5
ART. 5	SOGGETTI PASSIVI	Pag. 6
ART. 6	ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI	Pag. 7
ART. 7	ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	Pag. 8
ART. 8	ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	Pag. 8
ART. 9	SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	Pag. 9

TITOLO III - TARIFFE

ART. 10	COSTO DI GESTIONE	Pag. 10
ART. 11	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 11
ART. 12	ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	Pag. 12
ART. 13	PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	Pag. 13
ART. 14	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	Pag. 13
ART. 15	OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	Pag. 13
ART. 16	TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 15
ART. 17	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	Pag. 15
ART. 18	SCUOLE STATALI	Pag. 16
ART. 19	TRIBUTO GIORNALIERO	Pag. 16
ART. 20	TRIBUTO PROVINCIALE	Pag. 18

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

ART. 21	RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	Pag.18
ART. 22	RIDUZIONI PER IL RECUPERO	Pag.19
ART. 23	RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	Pag.20
ART. 24	CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	Pag.21
ART. 25	INTERVENTI A CARICO DEL COMUNE	Pag.21
TITOLO V - MAGGIORAZIONI PER I SERVIZI INDIVISIBILI		
ART. 26	PRESUPPOSTO DELLA MAGGIORAZIONE	Pag.21
ART. 27	ALIQUOTE DELLA MAGGIORAZIONE	Pag.22
TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE		
ART. 28	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	Pag.22
ART. 29	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	Pag.23
ART. 30	POTERI DEL COMUNE	Pag.25
ART. 31	ACCERTAMENTO	Pag.26
ART. 32	SANZIONI	Pag.27
ART. 33	RISCOSSIONE	Pag.28
ART. 34	INTERESSI	Pag.29
ART. 35	RIMBORSI	Pag.29
ART. 36	SOMME DI MODESTO AMMONTARE	Pag.30
ART. 37	CONTENZIOSO	Pag.30
TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE		
ART. 38	ENTRATA IN VIGORE	Pag.30
ART. 39	CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO	Pag.31
ART. 40	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Pag.31
ART. 41	DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2013	Pag.31

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dalle disposizioni previste nel presente regolamento in quanto compatibili e tenuto conto dei provvedimenti di assimilazione eventualmente adottati. Per detto servizio trova automatica applicazione il tributo comunale oggetto del presente regolamento (d'ora in avanti, per brevità, denominato anche con l'acronimo Tares).

Art. 3. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio

insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2. Per l'anno 2013 il Comune di Lissone, ai sensi del comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, riserva la gestione del tributo e della maggiorazione al soggetto gestore, approvando in tal senso una specifica convenzione dove verranno descritte le attività dallo stesso esercitate, ferma restando in capo al Comune la titolarità dell'entrata. Con riferimento alla maggiorazione verrà data applicazione alla disciplina di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c) ed f), del D.L. 08/04/2013 n. 35 ed eventuali successivi provvedimenti legislativi e regolamentari connessi.

3. Ai fini del presente regolamento è individuato quale Ente gestore il soggetto giuridico affidatario del servizio di igiene ambientale nella Città di Lissone.

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 4. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Si intendono per:

a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi, magazzini di materiali;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e pertinenze;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative e dei posti auto scoperti ad uso esclusivo di utenze domestiche;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. Nell'ambito delle strutture sanitarie, sia pubbliche che private, si considerano produttivi di rifiuti urbani ed assimilati gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le eventuali abitazioni, le sale di degenza, i vani accessori dei predetti locali.

6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e, qualora gli occupanti appartenessero a famiglie anagrafiche diverse anche non residenti, tra coloro che occupano in comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,

superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune.

5. Sono irrilevanti ai fini dell'individuazione del soggetto passivo e dei coobbligati e, in generale, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Art. 6. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente e totalmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;

g) le aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli, le aree di manovra degli autoveicoli nei parcheggi e le aree adibite alla sosta gratuita che non siano funzionali all'attività svolta;

h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 6.

Art. 8. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. Con riferimento alle superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private sono escluse dalla tassazione, come attestato da certificazione del direttore sanitario, le superfici adibite a: sale operatorie, stanze di

medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa, non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi. Ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, in quanto le operazioni relative non risultano esattamente localizzate, si applica una riduzione delle superfici assoggettabili alla Tares nella misura del 40%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, spettante a tutte le tipologie di attività economiche come classificate nel D.P.R. 158/1999 e che rientrano nei requisiti descritti, gli utenti devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il tipo di attività esercitata, la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicando l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, individuando precisamente, quando possibile, le superfici produttive di rifiuti speciali e/o pericolosi;

b) comunicare entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. In caso di mancata dimostrazione di produzione e regolare smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi entro il termine di cui alla lettera b) del comma precedente, si procederà al recupero del tributo non versato e relativa maggiorazione, con applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento.

Art. 9 Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è

costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata come indicato al successivo punto.

3. Per la determinazione della superficie per il calcolo della tariffa, si fa riferimento alla superficie calpestabile misurata al netto dei muri perimetrali e per le aree scoperte alla superficie misurata all'interno del perimetro delle stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono. La superficie coperta è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a centimetri 150. Nei locali con altezza non uniforme si computa solo la superficie con altezza superiore a centimetri 150.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso se il decimale è superiore a 0,50, per difetto se il decimale è uguale o inferiore a 0,50.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 10. Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione

dei rifiuti urbani e assimilati.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti e trasmessi dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

5. Nel piano finanziario possono essere introdotti costi, strettamente connessi alla gestione del servizio, sostenuti dal Comune e dallo stesso preventivamente comunicati al gestore. In alternativa a quanto indicato ai punti precedenti, in sede di deliberazione di approvazione del piano finanziario o in sede di approvazione della deliberazione di determinazione delle tariffe, potranno essere determinati in via definitiva i costi da coprire mediante tariffa individuando una tariffa di riferimento data dalla sommatoria algebrica dei costi indicati nel Piano finanziario presentato dal soggetto gestore ed altre voci strettamente connesse alla gestione non comprese nello stesso Piano, quali ad esempio costi direttamente sostenuti dal Comune, agevolazioni e previsioni su recupero dell'evasione.

Art. 11. Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di

rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario e della tariffa di riferimento, determinata in base a quanto indicato al precedente articolo, con specifica deliberazione dell'organo competente, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 12. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, tenendo conto di quanto indicato nel presente regolamento. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 14, comma 17, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.

5. In sede di ripartizione dei costi il Comune riconosce altresì l'agevolazione alle utenze domestiche prevista all'articolo 49, comma 10 del D. Lgs. 22/97 e dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. 158/99.

6. La percentuale di attribuzione dei costi ed i criteri di ripartizione degli stessi vengono stabiliti annualmente con la deliberazione che determina la tariffa.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata entro le scadenze previste nel presente regolamento.

Art. 14. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, tenuto conto delle utenze risultanti negli archivi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tenuto conto delle utenze risultanti negli archivi.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa delle utenze domestiche sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 15. Occupanti le utenze domestiche

1. Le utenze domestiche, al fine della determinazione del numero degli occupanti, sono suddivise in:

a) domestiche di soggetti residenti: sono le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'Anagrafe generale del Comune;

b) domestiche di soggetti non residenti: sono le unità abitative occupate esclusivamente da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe generale del Comune. Viene considerato, in deroga al punto precedente, un numero diverso di occupanti nei seguenti casi:

a) in diminuzione, nel caso di congiunto anziano dimorante in casa di riposo, previa presentazione di dichiarazione accompagnata da idonea documentazione probatoria;

b) in aumento, nel caso di famiglie anagrafiche distinte che occupano i medesimi locali, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.

c) in aumento nel caso di persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, non residenti ma dimoranti nell'immobile, applicando la tariffa con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'immobile.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

4. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti e per gli alloggi detenuti esclusivamente dai cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), il numero degli abitanti è determinato convenzionalmente considerando un numero minimo di occupanti pari a due, salvo diverso dato indicato in dichiarazione. Qualora da risultanze di controlli, effettuati anche per finalità diverse dell'applicazione della tariffa, emerge un numero superiore di occupanti l'alloggio, verrà applicata la tariffa corrispondente.

5. Nel caso di abitazioni non occupate e tenute a disposizione da persone fisiche o da persone giuridiche, il numero degli abitanti occupanti, ai fini della determinazione della relativa tariffa, è determinato convenzionalmente in uno.

6. Nel calcolo della parte fissa per le utenze domestiche relativa ai box, cantine e depositi pertinenziali delle abitazioni, utilizzate in modo esclusivo al servizio delle stesse, verrà applicato il coefficiente K_a , per un numero di abitanti determinato convenzionalmente in uno.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, con applicazione sia della tariffa fissa che di quella variabile. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

8. Le utenze domestiche, intestate a soggetti residenti nel Comune, costituite da garages, cantine o locali accessori e pertinenziali a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione, sono soggette soltanto alla quota fissa della Tares, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali di abitazione e non sono conteggiate ai fini della determinazione della predetta quota variabile.

Art. 16. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile, calcolata considerando l'eventuale riduzione di cui al successivo articolo 22, comma 3, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 17. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, come indicate nel D.P.R. 158/1999; sono fatte salve le classificazioni già effettuate per i singoli contribuenti ai fini dell'applicazione della Tariffa integrata ambientale,

vigente fino al 31/12/2012.

2. La categoria tariffaria per ogni attività di utenza non domestica è unica.

3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste, viene di regola effettuata sulla base della dichiarazione del contribuente. Il contribuente e l'ufficio al fine di classificare correttamente l'attività economica dovranno tenere conto dell'attività effettivamente e concretamente svolta sul territorio comunale, della nomenclatura indicata nel D.P.R. 158/1999 e, come ulteriore elemento di valutazione in caso di persistente dubbio sulla base dei precedenti criteri, della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 18. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è portata in detrazione dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 19. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. La tariffa giornaliera si applica anche agli assegnatari di posteggio del mercato settimanale, in relazione ai giorni di occupazione convenzionalmente stabiliti in 52. Per le occupazioni di cui al periodo precedente la tariffa giornaliera è riscossa con le stesse modalità di quella annuale. In caso di cessazione nell'occupazione in corso d'anno la tariffa dovuta verrà determinata in base al rapporto proporzionale tra le settimane di occupazione rispetto alle 52 settimane previste.

6. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento riferite alle attività economiche.

7. Sono esenti dal pagamento della Tares giornaliera:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- c) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative, religiose, assistenziali, celebrative, sportive, culturali e del volontariato;
- d) occupazioni occasionali di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno impalcature per edilizia, per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, o

parti pericolanti di edifici di durata non superiore a 12 ore continuative;

e) occupazioni con piante e fiori ornamentali, effettuate in occasioni di festività, celebrazioni o ricorrenze;

f) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici ed automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore continuative;

g) in caso di situazione di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.

h) le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali e di partiti politici, liste civiche e movimenti che si svolgono in una giornata.

8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui al Titolo V del presente regolamento.

20. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui al Titolo V del presente regolamento.

TITOLO IV - Riduzioni e agevolazioni

Art. 21. Riduzioni per le utenze domestiche

1. Ferma restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le agevolazioni per la raccolta differenziata previste dalle vigenti disposizioni. Tali agevolazioni sono determinate attraverso l'abbattimento della tariffa per una quota proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze relativamente al conferimento a

raccolta differenziata. L'individuazione e la quantificazione di tali benefici possono essere contenute in successivo provvedimento.

2. In particolare, per le utenze domestiche, sia dei soggetti residenti che dei non residenti, è applicato uno sconto sulla parte variabile della tariffa pari al 20% a favore delle utenze che dichiarino di provvedere al compostaggio domestico.

3. Lo sconto di cui al precedente comma si applica con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'Ente gestore. Le modalità di effettiva applicazione dell'agevolazione di cui al presente articolo vengono disciplinate in sede di determinazione della tariffa.

4. La tariffa si applica in misura ridotta nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni con un unico occupante con età superiore ai 65 anni e con reddito non superiore a 13.000,00 Euro annui, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune e da apposita dichiarazione sostitutiva per i non residenti: riduzione del 20%;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20% nella parte variabile.

Art. 22. Riduzioni per il recupero

1. Per le utenze non domestiche che producano rifiuti assimilati agli urbani che vengano destinati ad attività di recupero la parte variabile della tariffa viene corrispondentemente ridotta nella misura del 40% in caso di recupero totale dei rifiuti prodotti o in misura proporzionale, in caso di recupero parziale degli stessi, tenuto conto della misura percentuale massima sopra individuata.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 40% della tariffa variabile dovuta dall'utenza, è così calcolata: prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero per il totale dei rifiuti assimilati prodotti dall'utenza, il risultato in termini percentuali viene applicato come abbattimento della tariffa variabile dovuta.

4. Al fine dell'applicazione della riduzione, gli interessati sono tenuti a produrre, entro il 28 febbraio di ciascun anno, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità totale dei rifiuti prodotti e la quantità dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, nonché l'attestazione rilasciata dal soggetto autorizzato al quale tali rifiuti sono stati conferiti e copia del registro di carico e scarico.

5. Su richiesta del Comune, il produttore che ha beneficiato della riduzione deve presentare il modello unico di dichiarazione M.U.D. di cui alla legge n° 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'anno di riferimento e, qualora non sussista l'obbligo della presentazione del suddetto modello unico di dichiarazione, idonea documentazione contabile attestante l'avvenuta stipula e operatività di un contratto di avvio al recupero.

6. Per gli utenti che beneficiavano della riduzione di cui all'articolo 14, comma 3 del regolamento di applicazione della tariffa integrata ambientale, la riduzione verrà applicata nell'anno 2013 in via presuntiva, fatto salvo l'obbligo di presentazione delle documentazioni di cui al presente articolo.

7. In caso di insussistenza del diritto alla riduzione, la stessa sarà recuperata alla prima scadenza utile.

Art. 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a 1500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o

per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 24. Cumulo di riduzioni ed agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, il cumulo delle stesse non può portare ad un abbattimento maggiore del 60% della Tares annuale dovuta, fatto salvo quanto indicato al comma 2 dell'articolo 23.

Art. 25. Interventi a carico del Comune

1. In applicazione del comma 19 dell'articolo 14 del D.L. 201/2011, il Comune si sostituisce nel pagamento della Tares, con oneri a carico del bilancio comunale, in favore di contribuenti assistiti dal settore Politiche sociali.

2. Le modalità d'individuazione dei beneficiari, i limiti e le condizioni per l'applicazione del presente articolo, saranno oggetto di atto d'indirizzo della Giunta Comunale.

3. Si riconosce una riduzione del 20% della tariffa prevista per la categoria merceologica di appartenenza, ai gestori di pubblici esercizi che rinunciano formalmente all'utilizzo di slot machine, videlottery o apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali. La riduzione viene accordata a seguito presentazione d'istanza debitamente documentata e decorre dalla data di rinuncia ai predetti macchinari, retroagendo al massimo al 01 gennaio dell'anno di presentazione della predetta istanza e per i due anni d'imposta successivi.

TITOLO V - MAGGIORAZIONE PER I SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 26. Presupposto della maggiorazione

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta

alla Tares.

3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo dovuto per le istituzioni scolastiche statali.

5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 27. Aliquote della maggiorazione.

1. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

2. Il Consiglio Comunale può, con la deliberazione che stabilisce le tariffe del tributo comunale sui rifiuti, modificare in aumento la misura della maggiorazione fino a 0,40 euro per metro quadrato, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove lo stesso è ubicato.

3. Per l'anno 2013 si applicano la lettera c) e la lettera f) del comma 2, dell'articolo 10 del D.L. 08/04/2013 n. 35.

TITOLO VI - DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione in quanto gli stessi dati verranno acquisiti direttamente dall'Anagrafe comunale. In ogni caso il numero di occupanti l'immobile deve coincidere con quello rilevante ai fini del calcolo della Tares dovuta e, nel caso risultasse inferiore, il soggetto passivo dovrà effettuare una dichiarazione di variazione.

In caso di occupazione dell'immobile da parte di famiglie anagrafiche distinte e/o da parte di soggetti non residenti anche in aggiunta alla famiglia anagrafica residente di cui fa parte il soggetto passivo, quest'ultimo o i coobbligati devono dichiarare l'effettivo numero di occupanti e ogni variazione dello stesso, in quanto rilevante ai fini della determinazione della Tares.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;

b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;

c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di avvenuta occupazione, variazione e/o cessazione utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. Ai fini dell'applicazione della tariffa, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal primo giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento se comunicate entro il termine di cui al comma 1 e saranno ritenute efficaci anche per gli anni successivi qualora non mutino i presupposti e gli elementi necessari all'applicazione della tariffa.

3. Se non comunicate entro il termine di cui al comma 1 del presente regolamento gli effetti delle variazioni, ad eccezione della variazione del numero di occupanti, decorrono dal primo giorno successivo alla data di pervenimento della variazione se detta variazione comporta un decremento della tariffa dovuta e dal primo giorno successivo all'effettiva intervenuta variazione se detta variazione comporta un incremento della tariffa dovuta.

4. La cessazione nel corso dell'anno dell'occupazione o conduzione dà

diritto al rimborso od all'abbuono di parte della tariffa a decorrere dal primo giorno successivo a quello di avvenuta cessazione se la comunicazione avviene entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento.

5. In caso di ritardata presentazione della comunicazione di cessazione, il rimborso o l'abbuono della tariffa decorrono dal primo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di cessazione.

6. In caso di mancata presentazione della comunicazione di cessazione nel corso dell'anno in cui la stessa si è verificata, l'obbligazione non si protrae alle annualità successive:

-quando l'utente che ha prodotto la tardiva dichiarazione di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre alla data indicata;

-in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione, per comunicazione dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio già effettuata.

7. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;

c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;

d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

8. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);

b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);

c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree, la categoria di attività ai sensi del D.P.R. n.158/1999;

d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

9. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali, per il 2013 al Gestore, può essere inoltre spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

10. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

11. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità

immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 31. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

3. Nel caso di emissione di avvisi di accertamento per importi superiori ad € 250,00 per le persone fisiche ed € 2.000,00 per le persone giuridiche, il contribuente che versa in condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" può presentare una richiesta di rateizzazione al funzionario responsabile dell'imposta, esclusivamente su modello di autocertificazione predisposto dal Comune di Lissone.

4. Le condizioni di "temporaneo disagio socio-economico" verranno valutate caso per caso dal funzionario responsabile, tenendo conto dell'entità delle somme oggetto di accertamento, rapportate al reddito percepito dal contribuente (nucleo familiare per le persone fisiche) nell'anno d'imposta precedente e dalla situazione socio-economica alla data di presentazione della dichiarazione, qualora siano sopravvenuti fatti significativi che comportino oggettive difficoltà nell'effettuazione del versamento.

5. La richiesta di rateizzazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 50° giorno dalla notifica dell'avviso di accertamento e dovrà essere accompagnata da idonea garanzia o polizza fideiussoria appositamente rilasciata da istituto bancario o assicurativo a tal fine autorizzato, valida per diciotto mesi, qualora l'importo da rateizzare sia superiore ad € 25.000,00.

6. La rateizzazione potrà essere concessa per un massimo di dodici rate mensili di pari importo, secondo un piano predisposto dal funzionario responsabile e notificato al contribuente, comprensivo di interessi legali.

7. In caso di presentazione di ricorso avverso l'avviso nonché in caso di mancato pagamento alle scadenze indicate di almeno due rate, il debitore decadrà dal beneficio e si procederà d'ufficio alla riscossione coattiva di quanto dovuto, con applicazione delle sanzioni piene come indicate nell'accertamento.

8. E' fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di approvare un apposito atto d'indirizzo avente ad oggetto i criteri d'individuazione delle condizioni di "temporaneo disagio socio-economico", da applicare secondo quanto indicato ai precedenti commi.

9. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19/6/1997 n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici imponibili o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi previsti dalle specifiche norme.

10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% per ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun

giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 30, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 33. Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in almeno tre rate, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno, salvo conguagli. Il numero delle rate e le relative scadenze sono indicate nella deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, in caso di mancata indicazione si applicano le rate e le scadenze di legge.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 o altro modello di pagamento previsto dalle norme di riferimento.

3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 32, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'articolo 31.

4. In sede di riscossione ordinaria della Tares potrà essere facilitato l'assolvimento dell'obbligo di pagamento mediante la concessione di dilazioni di pagamento o di rateizzazioni a seguito di richiesta da parte del contribuente, in un numero di rate massimo pari al doppio delle rate stabilite per l'annualità oggetto della domanda, con applicazione di interessi al tasso legale. Le condizioni di concessione della rateizzazione dovranno essere stabilite mediante apposita deliberazione d'indirizzo da parte della Giunta Comunale, la quale potrà anche stabilire un limite massimo in ragione percentuale sul totale dei pagamenti attesi. La predetta rateizzazione non si applica alla quota di maggiorazione statale.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

6. La riscossione coattiva verrà effettuata secondo una delle modalità previste per legge.

Art. 34. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 36. Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo. La somma di cui al punto precedente non costituisce franchigia.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a complessivi euro 12,00 per anno d'imposta. Il limite di versamento indicato non costituisce franchigia e non si applica alla tariffa giornaliera di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

Art. 37. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

TITOLO VII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 38. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 39. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 40. Disposizioni transitorie

1. Il gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tariffa integrata ambientale e della Tariffa d'igiene ambientale entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto e fatto salvo il potere, con riferimento alle utenze che godono di agevolazioni o esenzioni, di richiedere la presentazione di una denuncia integrativa o di aggiornamento dei dati.

Art. 41. Disposizioni per l'anno 2013

1. Ferma restando ogni disciplina transitoria per il 2013 già indicata nei precedenti articoli, visto in particolare quanto indicato all'articolo 3, in caso di gestione della tariffa affidata all'ente gestore, lo stesso eserciterà tutte le attività indicate nell'eventuale convenzione o disciplinare, le attività indicate nel presente regolamento, funzionali alla gestione del tributo e non di competenza del comune o espressamente riservate allo stesso. In particolare il Gestore provvederà

all'accettazione delle dichiarazioni ed all'aiuto ai contribuenti, mediante uno specifico sportello di front-office.

2. Con esclusione dell'ultima rata e della maggiorazione standard, il Gestore provvederà ad acquisire i pagamenti sullo stesso numero di conto corrente e con le stesse modalità utilizzate nell'anno 2012. Le tariffe utilizzate saranno quelle deliberate dal Comune ai fini dell'applicazione della Tares e, in caso di mancata approvazione delle stesse in tempo utile, il tributo dovuto per il 2013 sarà calcolato a titolo di acconto sulla base delle tariffe del 2012, salvo conguaglio su tutto il 2013 da effettuarsi entro l'ultima rata, sulla base delle tariffe vigenti per il 2013.

3. Considerato che la Tares rappresenta un nuovo tributo, ferma restando la validità delle dichiarazioni già presentate negli anni precedenti, nel corso del 2013 il gestore potrà effettuare richiesta di nuova dichiarazione ai soggetti di cui all'articolo 8, comma 4, per l'applicazione del beneficio connesso come disciplinato ai fini della Tares, utilizzando il nuovo modello dichiarativo.

4. Al gestore compete l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti nominando a tal fine un proprio funzionario, attività sottoposta ad eventuale indirizzo e controllo da parte dell'Amministrazione comunale.

5. Ferma restando la titolarità in capo al comune, in qualità di soggetto attivo del prelievo, dei poteri di cui all'articolo 30, l'Ente gestore può:

a) invitare il titolare dell'utenza ad esibire o trasmettere atti o documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte e a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifiche da restituire debitamente sottoscritti;

b) utilizzare le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura di servizi;

c) utilizzare le banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete, previa richiesta agli stessi;

d) in caso di mancata collaborazione dell'utente o di altro impedimento alla diretta rilevazione dell'occupazione, quantificare la tariffa dovuta in base a presunzioni semplici ai sensi degli artt. 2727 e 2729 del Codice Civile ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno

in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

ALLEGATO - CLASSIFICAZIONE UTENZE DOMESTICHE CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI

Composizione Nuclei
Nuclei con componenti 1
Componenti 2
Componenti 3
Componenti 4
Componenti 5
Componenti 6 o piu'

CLASSIFICAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE (ATTIVITA' ECONOMICHE) CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE RIFIUTI

ATTIVITA'	
01	Musei, Biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Cinematografi e Teatri
03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
04	Campeggi, Distributori carburanti, impianti sportivi
05	Stabilimenti balneari
06	Esposizioni, autosaloni
07	Alberghi con ristorante
08	Alberghi senza ristorante
09	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed Istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli - utenze annuali - utenze giornaliere (art. 19 regolamento TARES)
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività Industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie amburgherie
24	Bar, Caffè, Pasticceria

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari - utenze annuali - utenze giornaliere (art. 19 regolamento TARES)
30	Discoteche, Night club

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 52 del 21/06/2013, divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, in data 27/07/2013, ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02/08/2013 al 17/08/2013 agli effetti dell'art. 42, 6° comma, dello Statuto Comunale ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2013.

Lissone, 24 Agosto 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Umberto Sodano

IL SINDACO
F.to Concettina Monguzzi